



COMUNE DI GERACE

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 04
DEL 29/03/2021

OGGETTO: Determinazione aliquota di compartecipazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF per l'anno di imposta 2021.

L'anno 2021 il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **11:00**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data 23/03/2021 prot. n. 2321, consegnati tramite posta certificata PEC, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco dott. Giuseppe Pezzimenti in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

PEZZIMENTI Giuseppe	X	
MULTARI Ernesto	X	
FEMIA Carmelo	X	
GALLUZZO Salvatore	X	
LACOPO Giuseppe	X	
RODI Francesco	X	
ORLANDO Michele	X	
ZAPPIA Domenico	X	
VARACALLI Giuseppe		X
MACRI' Giuseppe	X	
LIZZI Rudi	X	

Presenti: 10 Assenti: 01

Partecipa il Segretario Com.le D.ssa Monica Grillea.

Assume la Presidenza il Sindaco - Presidente del Consiglio il quale, constatato che i consiglieri presenti, in **n. 10 su n. 11** consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza (art. 38 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; art. 15, comma 3, dello Statuto Com.le ed art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Com.le), dichiara aperta la seduta, precisando che nella seduta odierna sono state adottate tutte le misure in materia di emergenza COVID 19, ossia i dispositivi di protezione individuale, nonché la misura di stanziamento sociale, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

I L P R E S I D E N T E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Proposta dal Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/09/2020, avente ad oggetto: "Determinazione aliquota di compartecipazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020", con la quale, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultino titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*

Ritenuto per l'anno 2021 di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultino titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi dei presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

a) di determinare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2021, nella seguente misura:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultano titolari di redditi da pensione non superiore ad € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

2. di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito persone fisiche entreranno in vigore a far data dal 01 Gennaio 2021;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con voti unanimi dei presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 04 Del 29/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco – Presidente
(F.to Dott. Giuseppe Pezzimenti)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Monica Grillea)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n. 2569
Gerace li, 30.03.2021

F.to L'Addetto all'Albo
CATALDO ALESSANDRA

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa Monica Grillea)

E' copia conforme all'originale.
li, 29.03.2021

F.to Il Segretario Com.le
Resp. del Servizio